ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 1135 **DEL** 13/12/2011

Servizio Informatica – Adesione alla convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, legge n. 488/99 e s.m.i. e dell'art. 58, legge n. 388/200 (Lotto 1 – CIG n. 0555830D69) CIG derivato n. ZDC029083B

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'UNIRE approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

CONSIDERATA l'attuale dotazione delle postazioni di lavoro individuali e tenuto conto dell'elevato grado di obsolescenza di parte di queste tale da richiederne la sostituzione, al fine di disporre di postazioni utente adeguate alle esigenze operative;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all'acquisizione di stampanti per potenziare le postazioni di lavoro dei dipendenti e di quelle assegnate alle Società di corse per l'utilizzo del sistema e-Unire;

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 che ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dai soggetti che, ai sensi della normativa vigente, sono legittimati ad aderire alla convenzione;

CONSIDERATO che con propri decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001 il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi;

UNIRE
gente e cavalli

VISTA la nota in data 31 ottobre 2008 con la quale l'Ente ha provveduto ad effettuare la prescritta registrazione presso la citata Società ai fini dei successivi ordini di fornitura;

ATTESO che la Consip S.p.A., nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del fornitore, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi suddivisa in n. 5 lotti ed ha aggiudicato Kyocera Mita Italia S.p.A. i lotti 1, 2 e 3, stipulando con lo stesso specifica convenzione;

VISTE le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della convenzione e valutata la rispondenza della stessa alle esigenze dell'Agenzia secondo il fabbisogno rappresentato dal Servizio Informatica;

RITENUTO opportuno provvedere all'acquisizione di n. 50 stampanti laser per uso personale A4 B/N comprensive di materiali di consumo al costo di euro 3.350,50 + IVA;

VISTA la nota n. 2011/61291 del 25/10/2011 con cui l'ASSI ha trasmesso,alle Autorità centrali competenti per l'approvazione, unitamente alla documentazione contabile, la deliberazione commissariale n. 98 del 25.10.2011 con cui e stato deliberato il bilancio preventivo 2011;

VISTA la nota del 3 novembre 2011 n. 0021069 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vigilante, con cui, considerata la presa d'atto del Collegio sindacale in ordine al suddetto documento contabile, in attesa della definitiva approvazione del bilancio medesimo, invita l'ASSI a "*valutare la possibilità di operare sempre in dodicesimi assumendo gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione 2011*";

VISTA la deliberazione commissariale adottata in data 7 novembre 2011 n. 103 con cui viene valutata la necessità di disporre che gli impegni di spesa vengano disposti limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa appostati nel bilancio preventivo 2011, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

VISTO il capitolo 2.1.2.020. "Mobili, arredi, macchine per ufficio" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

DETERMINA

- di aderire alla convenzione, che forma parte integrante della presente determinazione, stipulata da Consip S.p.A. con Kyocera Mita Italia S.p.A. per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione – Lotto 1;
- di effettuare alla società Kyocera Mita Italia S.p.A. l'ordinativo di n. 50 stampanti laser per uso personale A4 B/N comprensive di materiali di consumo aventi le caratteristiche indicate nella citata convenzione;

La spesa complessiva di euro 3.350,50 + IVA verrà imputata al capitolo 2.1.2.020. "Mobili, arredi, macchine per ufficio" dell'esercizio finanziario 2011.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

6-12-2011
Servizio Amministrazione
Prenotazione d'Impegno

consip

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE N. 488/99 E S.M.I. E DELL'ART. 58, LEGGE N. 388/2000

LOTTO 1 - CIG [0555830D69]

LOTTO 2 - CIG [0555832F0F]

LOTTO 3 - CIG [0555833FE2]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2011 (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

Kyocera Mita Italia S.p.A., con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Verdi, 89/91, capitale sociale Euro 5.325.115,00= (cinquemilionitrecentoventicinquemilacentoquindici/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01788080156, codice fiscale n. 01788080156, partita IVA n. 02973040963, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Keiji Hayashi, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con atto dell'11 settembre 2008 (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

PREMESSO CHE

a) l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "***Ministero***"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge n. 244/07 e i

movimenti politici, *ex* art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le

Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 (cinque) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 3/11/2010 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 211 del 29/10/2010;

h) il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2 e 3 della procedura di cui sopra e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, se esistente, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata da The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. - Milano Branch ed aventi n. 2251/11 per il lotto 1, n. 2252/11 per il lotto 2 e n. 2253/11 per il lotto 3 per un importo rispettivamente di Euro 809.567,43= (ottocentonovemilacinquecentosessantasette/43), Euro 456.935,81 (quattrocentocinquantasemilanovecentotrentacinque/81) e Euro 452.524,71 (quattrocentocinquantaduemilacinquecentoventiquattro/71) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, le cauzioni rilasciate dalla The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. - Milano Branch ed aventi n. 2248/11, n. 2249/11 e n. 2250/11 per un importo rispettivamente pari ad Euro 20.852,50= (ventimilaottocentocinquantadue/50), Euro 11.540,50= (undicimilacinquecentoquaranta/50) e Euro 11.176,75= (undicimilacentosettantasei/75) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile per ciascun lotto rilasciata dalla Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd. e recante n. 7003579 (RCT), n. 7003580 (RCO) e n. V0100050204

(polizza master) stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

l) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

m) la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (B1 Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 1, B2 Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 2 e B3 Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 3), l'Allegato "C" (C1 Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 1, C2 Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 2 e C3 Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 3), l'Allegato "D" (D1 Corrispettivi e tariffe per il Lotto 1, D2 Corrispettivi e tariffe per il Lotto 2 e D3 Corrispettivi e tariffe per il Lotto 3), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:

a) *Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "A"*;

b) *Offerta Tecnica: il documento di cui all'Allegato "B";*

c) *Offerta Economica:* il documento di cui all'Allegato *"C"*;

d) *Condizioni Generali:* il documento di cui all'Allegato *"E"*;

e) *Fornitore:* l'impresa risultata aggiudicataria della procedura dei Lotti 1, 2 e 3 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

f) *Lotto:* comprende la fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

g) *Importo massimo della Convenzione*: si intende l'importo calcolato moltiplicando i prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità stimate ai soli fini dell'aggiudicazione della gara ed indicate nelle Tabelle Prezzi del paragrafo 5 del Disciplinare di gara corrispondente a: Euro 1.494.770,00= per il Lotto n. 1, Euro 883.138,40= per il Lotto 2, Euro 988.261,00= per il Lotto 3;

h) *Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):* il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;

i) *Data di accettazione:* la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
   a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
   b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., caratteristiche migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti

di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di una fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire:

   Lotto 1

   n. 35.000 stampanti configurate come riportato nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico,

   nonché:

   - *la prestazione dei servizi connessi di:*
     - consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
     - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
     - affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
     - call center, come descritto nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
     - servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per n. 36 mesi, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
     - sito internet delle Convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
     - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
   - *la prestazione delle componenti opzionali:*
     - materiale di consumo aggiuntivo come descritto nel paragrafo 4.2.3.1 del Capitolato Tecnico.

Lotto 2

n. 6.000 stampanti configurate come riportato nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico,

nonché:

- *prestazione dei servizi connessi di:*
  - consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico,;
  - affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
  - call center, come descritto nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per n. 36 mesi, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
  - sito internet delle Convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
  - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
- *la prestazione delle componenti opzionali:*
  - dispositivi opzionali, come descritti nel paragrafo 4.3.3 del Capitolato Tecnico;
  - materiale di consumo aggiuntivo come descritto nel paragrafo 4.3.3.2 del Capitolato Tecnico.

Lotto 3

n. 1.500 stampanti di Fascia A e di Fascia B configurate come riportato nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico,

nonché:

- *la prestazione dei servizi connessi di:*
  - consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
  - affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
  - call center, come descritto nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per n. 36 mesi, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
  - sito internet delle Convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
  - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.

- *la prestazione delle componenti opzionali:*
  - dispositivi opzionali, come descritti nel paragrafo 4.4.4 del Capitolato Tecnico;
  - materiale di consumo aggiuntivo come descritto nel paragrafo 4.4.4.2 del Capitolato Tecnico.

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei *quantitativi massimi* come sopra determinati.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti in formato elettronico o attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 6 (sei) mesi a decorrere dal 26/05/2011; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e,

comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di positiva installazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nei suoi allegati, a:
   a) garantire che le Stampanti/Apparecchiature multifunzione ed i dispositivi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
   b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
   c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
   d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 15, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO, ACCETTAZIONE E RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.
3. La consegna della fornitura si intende comprensiva (i) di quanto specificamente indicato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e (ii) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro e non oltre i termini previsti al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
5. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
6. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico.
7. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le forniture siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, se migliorative; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.
9. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo "*verbale di collaudo negativo*" appositamente

redatto all'esito del medesimo le apparecchiature non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

10. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.
11. Le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture, anche secondo quanto stabilito al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
12. Come meglio espresso nel paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, a sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dell'esistente, per apparecchiature in possesso anche prima della stipula della Convenzione dell'Amministrazione medesima.
13. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
14. Il Fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010 n. 65, coerentemente con le modifiche e le integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009, introdotte dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 settembre 2010, e, pertanto, tenuto conto della proroga del termine per la distribuzione dei dispositivi, di cui all'art. 1, lett. a) e b) del menzionato D.M. 29.09.2010.
15. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b) e 189 comma 3 e 3 bis del surrichiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
16. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.
17. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative soprarichiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettanti ai sensi della

normativa in argomento.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di *Call Center* con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di malfunzionamenti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e un numero fax dedicati, attivi nei Giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei paragrafi 5.3.2 del Capitolato Tecnico.
3. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico l'elaborazione di *reports* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro n. 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

   In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
   - le Amministrazioni Contraenti;
   - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, ecc.;
   - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
   - Data di Consegna;
   - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente divisibile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1 Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità della Fornitura, che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla *"Data di accettazione"*, di cui al precedente articolo 2 *"Definizioni"*.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla data di accettazione e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a n. 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000015506041, intestato al Fornitore presso The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Filiale 1, Agenzia di Milano Branch - Viale della Liberazione 18, Codice IBAN IT67M0348701600000015506041.

   Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

   Le generalità e il codice fiscale del/dei soggetto/i delegati ad operare sul/sui

predetti conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
   Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 11
COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il *"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"* allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12
PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
   Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni unitamente alle stampanti/apparecchiature multifunzione quanto a corredo delle stesse.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo o di verifiche di funzionalità in corso d'opera negative, il Fornitore è tenuto a corrispondere

all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 13:30 e tra le 14:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
   - per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa;
   - per l'attivazione ed il funzionamento del Call Center,

   il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazione in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Con riferimento ai livelli di servizio del Call Center, in caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, relativamente al tempo di risposta e alle chiamate perdute, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale (in meno per TRCT ed in più per CTP) accertata rispetto a ciascuno dei predetti livelli di servizio attesi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico e, ove offerto del ritiro di materiale di consumo esausto di cui al paragrafo 5.2.1, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1% (uno per cento)

del corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto dell'inadempimento e/o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato "A" - Capitolato Tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 29 aprile 2011 da The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. - Milano Branch ed aventi n. 2251/11 per il lotto 1, n. 2252/11 per il lotto 2 e n. 2253/11 per il lotto 3 per un importo rispettivamente di Euro 809.567,43= (ottocentonovemilancinquecentosessantasette/43), Euro 456.935,81 (quattrocentocinquantasemilanovecentotrentacinque/81) e Euro 452.524,71 (quattrocentocinquantaduemilacinquecentoventiquattro/71), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata da The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. - Milano Branch in data 29 aprile 2011 e aventi n. 2248/11, n. 2249/11 e n. 2250/11 per un importo rispettivamente pari ad Euro 20.852,50= (ventimilaottocentocinquantadue/50), Euro 11.540,50= (undicimilacinquecentoquaranta/50) e Euro 11.176,75= (undicimilacentoset-tantasei/75).

3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
   a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo;
   b) qualora la mancata attivazione del *Call Center* si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione;
   c) qualora il Fornitore perda i requisiti di cui al precedente articolo 6, ovvero non rispetti quanto ivi dichiarato;
   d) mancata accettazione da parte di Consip S.p.A. delle Apparecchiature sostitutive di quelle messe "fuori produzione", ai sensi del successivo articolo 17;
   e) in caso di esito negativo di tre verifiche, effettuate da Consip S.p.A., sulle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
   - consegna ed installazione;
   - affiancamento utenti;
   - manutenzione in garanzia per n. 36 mesi per le Amministrazioni che fanno

richiesta del Nulla Osta di Segretezza Aziendale (NOS), rilasciato dalle competenti autorità;

- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di n. 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 26 maggio 2011

CONSIP S.p.A.	IL FORNITORE
Dott. Domenico Casalino	Dott. Keiji Hayashi
C.F.: CSLDNC62A11L219F	C.F.: HYSKJE60P20Z219F
Certificatore: Postecom S.p.A.	Certificatore: Postecom. S.p.A.
Validità: dal 26 aprile 2011 al 26 aprile 2014.	Validità: dal 26 aprile 2011 al 26 aprile 2014

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo,accettazione e ritiro apparecchiature usate (r.a.e.e.)); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola

finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 26 maggio 2011

IL FORNITORE

Dott. Keiji Hayashi
C.F.: HYSKJE60P20Z219F
Certificatore: Postecom. S.p.A.
Validità: dal 26/04/2011 al 26/04/2014